



Informazione relativa  
all'ordinanza

## **Previdenza professionale per le persone disoccupate**



**Swisscanto**

Stiftungen/Fondations/Fondazioni

# Previdenza professionale per le persone disoccupate

Informazione relativa all'ordinanza

Chi resta disoccupato, oltre ai numerosi altri problemi, si trova anche a dover affrontare la perdita della copertura della previdenza professionale. Le persone disoccupate infatti escono dall'istituto di previdenza del precedente datore di lavoro. In caso di disoccupazione, è però opportuno e in genere necessario mantenere almeno in parte la copertura di previdenza. A tale scopo, le norme in materia di previdenza professionale prevedono due possibilità: la previdenza professionale obbligatoria per le persone disoccupate e l'assicurazione facoltativa continuata.

## 1 Regime obbligatorio

Se percepite un'indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione (AD) che, aggiunta ad un eventuale guadagno intermedio, supera l'importo di CHF 81.20 al giorno, godete automaticamente della previdenza professionale obbligatoria per le persone disoccupate, la quale offre una copertura minima in caso di invalidità o decesso. Questa assicurazione viene attuata a livello centrale dalla Fondazione istituto collettore.

## Qual è la copertura di previdenza?

La previdenza obbligatoria comprende i rischi di invalidità e decesso, ma non il risparmio per la vecchiaia. Pertanto, non potete trasferire i risparmi dal precedente istituto di previdenza in questa assicurazione, bensì dovete farli versare su una polizza o un conto di libero passaggio.

In caso d'invalidità, sono previste una rendita d'invalidità e una rendita per figli di invalidi. In caso di decesso, vengono corrisposte rendite per il coniuge e per gli orfani. Sia i requisiti per avere diritto alle prestazioni sia la relativa entità sono limitati alla previdenza minima prevista dalla LPP (Legge federale sulla previdenza professionale).

## Quali sono i contributi di rischio dovuti?

L'aliquota contributiva ammonta allo 1.5% del salario giornaliero assicurato, sia per gli uomini che per le donne.

L'entità del salario giornaliero assicurato dipende dall'importo dell'indennità giornaliera di disoccupazione (compreso il reddito derivante dall'eventuale guadagno intermedio):

Indennità giornaliera AD (in CHF)	Salario giornaliero assicurato (in CHF)
81.25–108.30	13.55
108.35–324.90	Indennità giornaliera AD meno 94.75
plus de 324.90	230.15

La persona disoccupata e l'assicurazione contro la disoccupazione si dividono i contributi a metà. Per i giorni in cui la persona disoccupata non riceve alcuna indennità giornaliera (es. poiché è in corso un periodo di sospensione), tutti i contributi sono a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione.

## **2 Assicurazione facoltativa continuata**

Se, oltre alla copertura dei rischi, intendete mantenere anche la previdenza per la vecchiaia e continuare ad accumulare risparmi, potete proseguire facoltativamente la previdenza professionale nell'ambito della LPP presso la Fondazione istituto collettore. Altrimenti, avete anche la possibilità di proseguire solo il risparmio (senza copertura facoltativa dei rischi). L'assicurazione contro la disoccupazione non partecipa al finanziamento dei contributi per l'assicurazione facoltativa continuata; questa è interamente a vostro carico.

Se proseguite la previdenza professionale su base facoltativa, potete richiedere l'esenzione dalla previdenza professionale obbligatoria per le persone disoccupate, a condizione che disponiate di una copertura assicurativa di pari valore. In tal caso, dovete presentare domanda alla Fondazione istituto collettore. Il relativo formulario è disponibile presso l'ufficio regionale di collocamento.

Anche nell'assicurazione facoltativa continuata non è possibile inserire una copertura di previdenza superiore alle prestazioni obbligatorie minime della previdenza professionale. Possono quindi sussistere notevoli lacune rispetto alla soluzione previdenziale del vostro precedente datore di lavoro, le quali possono essere colmate solo tramite la previdenza privata (terzo pilastro). I nostri consulenti saranno lieti di illustrarvi le relative possibilità.

### **Utili informazioni in Internet**

- Potete trovare informazioni dettagliate sulla previdenza professionale sia obbligatoria che facoltativa per le persone disoccupate sul sito della Fondazione istituto collettore: [www.aeis.ch](http://www.aeis.ch).
- Il Dipartimento federale dell'economia ha raccolto le principali informazioni in tema di disoccupazione in vari opuscoli che potrete trovare in Internet all'indirizzo [www.area-lavoro.ch](http://www.area-lavoro.ch).

Swisscanto Fondazione collettiva delle Banche Cantionali  
St. Alban-Anlage 26, Casella postale 3855, 4002 Basilea  
Telefono 058 280 26 66  
Fax 058 280 29 77

Ulteriori informazioni su

[www.swisscanto-fondazioni.ch](http://www.swisscanto-fondazioni.ch)

